

NUOVI ORIZZONTI

Settimanale di informazione – Autorizzazione Tribunale di Roma n. 122/83

Maggio 2011
n. 5

SULLA RINUNCIABILITA' DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S. DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

La recente vicenda della protesta intentata dall'O.S.Po.L.–Campania circa la “Sospensione della qualifica di agenti di P.S. al personale della P.M. di Napoli per manifesta violazione di legge e di regolamenti da parte dell'amministrazione comunale”, è scaturita, notoriamente, dallo stato di gravissimo degrado in cui versano le dotazioni degli operatori, segnatamente in fatto di divise, abbigliamento e articoli di ordinanza in generale.

Con molta incisività, infatti, i promotori della vertenza, lamentano il perpetuarsi di situazioni oggettivamente inaccettabili (es. la “rotazione” delle divise per insufficienza numerica di capi di vestiario distribuiti dai comandi) che costringono gli interessati a lavorare con mezzi “sostitutivi” (es., casacche gialle sul modello degli ausiliari del traffico o dei dipendenti della nettezza urbana), ovvero ad acquistare a proprie spese i capi mancanti (senza rimborso, almeno ufficializzato).

Quanto, poi, alla dotazione di strumenti para-sanitari, come guanti di gomma, malgrado l'altrettanto notoria insalubrità dei luoghi (leggasi: invasione di cumuli di spazzatura con annessa proliferazione batterica, moltiplicazione della popolazione murina, ecc.) o mascherine protettive (sia per presenza di miasmi, sia a causa del ristagno di prodotti aeriformi della combustione di cataste di rifiuti), neppure a parlarne.

E, non in ultimo, i Vigili denunciano la mancanza di corsi di aggiornamento ed

addestramento al tiro con pistola d'ordinanza), ad onta della dotazione dell'arma da fuoco che, soprattutto a Napoli, vanta una tradizione, per certi versi, unica nell'intero Paese.

Non di meno, la questione sollevata in tali frangenti presenta caratteri – giuridici e ordinamentali – di notevole importanza: in breve, con la richiesta avanzata dal Sindacato di categoria, consistente nella sospensione della qualifica di agenti di p.s. e di tutte le annesse funzioni, compiti e incombenze, emerge, **forse per la prima volta in assoluto**, il quesito della **natura normativa** di tale medesime funzioni, ossia della loro **obbligatorietà istituzionale** in capo agli appartenenti ai Corpi e servizi di Polizia Municipale (o, più latamente, Locale) che ne siano muniti.

Del resto, che la funzione di pubblica sicurezza, così come delineata dalla L. 7 marzo 1986, n. 65, abbia rappresentato (e rappresenti a tutt'oggi) un problema interpretativo, non è certo un mistero per nessuno, dato altresì che l'espressione aggettivale (“ausiliaria”) adottata all'art. 5, primo comma, lettera c), ha costantemente creato dubbi di genere applicativo e, prima ancora, di significato non riuscendo comprensibile il motivo di inserire, nel testo dell'Ordinamento della P.M., una nozione **comunque limitativa** rispetto alla **pienezza** che l'identica funzione acquisisce e svolge per gli altri Corpi di polizia.

Per meglio dire: ancora in epoca recente ed in coincidenza con la presentazione di varie (e variopinte) proposte (o disegni) di legge di riforma della L. 65/85, ci si è posto l'interrogativo concernente in senso di codesta “ausiliarità” e, in particolare, se con essa debba intendersi una forma di

attività residuale, occasionale, contingente e, soprattutto, **subordinata** all'iniziativa delle Autorità statali di polizia, Prefetto e Questore *in primis*.

A livello dottrinale, i fautori della "pienezza" e della "necessarietà" della funzione di p.s. attribuita alla Polizia Locale hanno sempre sostenuto che, con il varo della Legge Quadro ("...*il principio di riserva della materia 'pubblica sicurezza' allo Stato non ha più valore assoluto*"; v. La Valle: "**Il nuovo ordinamento della polizia municipale**", Maggioli, Rimini, 1988), spingendosi ad asserire che il Comune sarebbe diventato "titolare" di simile funzione giacché rientrante in quelle di amministrazione attiva conferite (e rafforzate) dell'Ente Locale. (op. cit. pg. 322). Va, poi, da sé che nell'entusiasmo – prematuramente spento! – della devolution e della riforma di Titolo V della Costituzione, nonché del corso dei più recenti proclami di "sicurezza urbana" (anch'essi deceduti dopo pochi mesi a seguito dell'intervento della Corte costituzionale), siano stati in molti ad avvalorare questa teoria, peraltro già contraddetta e smentita da una migliore lettura della stessa L. 65/86.

Infatti, la primissima topica su cui si fondavano gli assunti di La Valle & soci, si individuava nel voler vedere, a tutti i costi, un salto evolutivo, tra le previgenti norme (.D. 690/1907, art. 18 e R.D. 297/1911, art. 126.3) regolatrici della funzione di p.s. alle guardie delle province e dei comuni, e la disposizione introdotta dalla L. 65/86 che, a loro parere, avrebbe "consolidato" l'esistenza di una potestà autonoma (o, quantomeno autogestibile) di pubblica sicurezza e finanche di ordine pubblico a beneficio del Sindaco e delle strutture di P.M.

In realtà, è vero il contrario: intanto va osservato come, sia le vecchie leggi, quanto la L.65/86, evidenziano che la funzione di p.s., nonché quella di p.g. e di polizia stradale sono frutto di **delega** statale e non certamente "autoctone" dell'Ente locale.

Dal che ne deriva, fra l'altro, come, alla parti di ogni qualsivoglia tipologia di delega, anch'essa possa essere revocabile, modificabile e sospendibile da parte del vero titolare dell'oggetto della delega medesima.

Ma il punto essenziale si ravvisa proprio dalla peculiarità delle precedenti norme le quali attribuivano una funzione **effettivamente integrale** di p.s. alle polizie locali, cioè **senza aggettivazioni di sorta** che ne limitassero la portata qualitativa e applicativa e – anche se può apparire un paradosso, data l'epoca! – ne consentivano l'esercizio persino **senza** la direzione e la subalternità che, piaccia o meno, la L. 65/86 ha instaurato o, almeno, formalizzato usando la locuzione di "ausiliaria".

Ora, se da tale prospettiva, la Legge Quadro ha compiuto, addirittura, un passo (e che passo!) indietro, diviene naturale constatare come quella funzione sia tutt'altra cosa rispetto al modello giuridico invalso presso tutte le altre forze di polizia (italiane, europee ed extraeuropee).

E le conferme di siffatto "status" non mancano di certo. Anzitutto, per la (sola) P.L. manca il fattore gerarchico dei titolari della funzione, più semplicemente, **non sono previsti ufficiali di p.s.** e l'intero organico dei Corpi e servizi risultano livellati sull'identica qualifica di agenti ausiliari di p.s., Comandanti compresi!

Non solo. Ad una più attenta lettura dell'art. 5, primo comma, L.65/86, si ricavano due dati essenziali: il primo è la presenza dell'avverbio "anche" ("*Il personale... esercita anche....funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza*") che rivela il carattere eminentemente **accessorio ed eventuale** dello svolgimento della funzione in oggetto.

Il secondo, invece attiene al richiamo che la lettera c) del primo comma rivolge all'art. 3 della legge ove si disciplinano le modalità di collaborazione (ossia, di sottoposizione!) della P.L. alle Forze di polizia dello Stato lasciando, fin troppo chiaramente, intendere come la funzione di p.s. vada svolta ("*ai sensi dell'art. 3*") **esclusivamente** alle

dipendenze di quelle Autorità e, men che mai, in forma autonoma. In pratica: l'intera impalcatura dell'attività di pubblica sicurezza espletata dalla P.L. altro non è se non una **reperibilità** ed una **disponibilità** permanenti del personale ai desiderata e agli ordini degli organi statali, ad onta delle pompose iscrizioni della qualifica sul tesserino di servizio.

Ricondotta, così, nel suo autentico alveo legislativo (ed interpretativo), la questione delle funzioni ausiliarie di p.s. è omologa, anzi, sovrapponibile a quella dell'armamento alla quale, d'altronde, si pone strettamente connessa per esplicito disposto di legge (la dotazione di pistola discende dal possesso della qualifica di agente di p.s.).

Anche in quel caso, infatti, la L. 65/86 dispone – seppur sotto l'ambigua dizione del porto “*senza licenza*” la non-necessarietà dell'armamento e, ancor di più, lo sganciamento della dotazione dell'arma dai motivi di servizio e la sua corrispondenza esclusiva ad esigenze di difesa personale dell'operatore. Da qui, l'ormai assodato convincimento della **facoltatività** del porto d'arma stante la palese **non-obbligatorietà** della dotazione.

Orbene, anche nei confronti della qualifica di p.s. per la Polizia Locale sembra doversi pervenire ad eguali conclusioni.

Invero, i prevalenti indirizzi giurisprudenziali amministrativi, di legittimità e di merito, considerano alla stregua di **atto dovuto** il conferimento di tale qualifica da parte del Prefetto ai nominativi indicati dal Sindaco come potenziali titolari della qualifica medesima. Viceversa, nulla (o quasi) di analogo si evince circa la **doverosità** (cioè **l'obbligatorietà**, presidiata da sanzioni in ipotesi di inadempimento) della compilazione delle liste degli “idonei” (aspiranti o meno) da parte del Sindaco, visto che l'art. 5, secondo comma, parla solo di “...*previa comunicazione*” del Capo del Comune lasciando, poi, al Prefetto quale unico incumbente, l'“accertamento del possesso dei requisiti” ivi elencati. Non solo: ammesso e non concesso che una certa qual “istituzionalità” della qualifica in

discorso possa ricavarsi (molto indirettamente) dalla previsione di apposite (seppur decurtate percentualmente) **indennità di p.s.** (art. 10, L. 65/86), modellate su quelle delle altre Forze di Polizia come disciplinato dall'art. 43, terzo comma, L. 1 aprile 1981, n. 121, la cancellazione degli artt. 13 e 14 della Legge Quadro, operata dalla “sagace” Legge amato (D.Lgs. 29/93) ha definitivamente reciso ogni residuo legame con la normativa indennitaria generale.

Ne consegue, allora, che se la “proposta” del Sindaco al Prefetto non è obbligatoria – né può radicarsi sui compiti polizieschi del primo ex art. 54, D.Lgs. 297/2000 che riguardano **solo costui** nella sua veste di ufficiale di governo – **risulta, parallelamente, facoltativa la sua acquisizione** da parte del personale (tutto) della Polizia Locale, assolutamente non tenuto, né con blandizie, né per via di coercizione (e relativa sanzionabilità) a chiederla, accettarla e/o confermarla.

Per contro, alla pari di quanto viene ormai comunemente affermato in materia di armamento (volontario e per difesa personale), dovrebbe applicarsi a codesta procedura l'istituto del **consenso preventivo** al conferimento della qualifica, ovvero del **dissenso successivo** e, quindi, della **rinunciabilità**, in qualsiasi momento ed a totale iniziativa dell'interessato, della qualifica stessa. Con buona pace del Sindaco, del Prefetto e del Maresciallo, nonché del Legislatore e dei suoi “doppi sensi”.

E per rispondere al quesito iniziale circa la legittimità della vertenza dei vigili di Napoli v'è da ritenere che, non soltanto essa non suscita alcuna riserva, ma può ben rappresentare un'occasione utile per far esplodere l'ennesima contraddizione che la normativa sulla P.L. – ivi compresa la quasi totalità delle proposte di riforma che nulla innovano in proposito! – fa emergere ogni qual volta si svelino falsi problemi o veri raggiri.

CANTACHIARO N. 28

A cura dell'Ufficio Legislativo O.S.Po.L.

**VIGILI URBANI - STAZIONE TERMINI:
VENTENNE FERITO GRAVEMENTE IN
UNA RISSA - ARRESTATE E TRADOTTE
A REGINA COELI 4 PERSONE DI
NAZIONALITA' POLACCA**

Il pronto intervento di una pattuglia della Polizia Municipale del Nucleo speciale della Stazione Termini, comandata dall'Ufficiale Sergio F., ha evitato conseguenze peggiori ad un cittadino somalo di circa 20 anni che è stato, questa mattina alle ore 11,00, prima aggredito e poi "tagliato" in varie parti del corpo, presumibilmente da bottiglie di vetro, da quattro persone di nazionalità polacca in stato di ebbrezza in Via Marsala nei pressi della Stazione Termini. La professionalità degli Agenti della Municipale, che prontamente hanno fatto scattare le manette ai polsi dei quattro aggressori che sono stati immediatamente condotti all'Ufficio Stranieri per l'identificazione, ha disinnescato una miccia che poteva esplodere ed avere conseguenze più devastanti sia per i "gruppi" di stranieri di varie etnie che "bivaccano" ai margini della Stazione, sia per i passanti e viaggiatori che alle ore 11,00 affollavano i marciapiedi al momento della rissa. Il giovane somalo ferito gravemente è stato immediatamente portato d'urgenza al Policlinico dove è stato posto ad intervento chirurgico ed è stato ricoverato in prognosi per 40 giorni s.c.

La pattuglia composta da un Ufficiale uomo e da due donne in divisa hanno dimostrato, anche in questa occasione, che il Corpo della Polizia Municipale della Capitale è fortemente operativo nel mantenimento della vivibilità e della Sicurezza Locale nella città. L'OSPOL chiede alla Amministrazione Comunale l'istituzione, in tutte le Stazioni ferroviarie e nelle Stazioni più importanti della Metro, l'istituzione di Nuclei di Reparti Speciali della Polizia Municipale per combattere il fenomeno, ormai dilagante, dei senza fissa dimora che quotidianamente lottano tra di loro per prendere possesso dei marciapiedi e delle panchine delle Stazioni ferroviarie e Metro

della Capitale. Il Sindacato OSPOL chiede al Sindaco Alemanno di insignire i 3 Agenti Municipali del massimo riconoscimento di Roma Capitale.

Alle ore 16,00 il Magistrato di turno ha confermato l'arresto dei 4 aggressori che sono stati tradotti nelle Carceri di Regina Celi in attesa di processo.

Roma, 31 Maggio 2011
L'Ufficio Stampa

**Roma: Alemanno, citta' orgogliosa di
sua Polizia Municipale**

Roma, 31 mag. - (Adnkronos) - "Voglio rivolgere un elogio ai due agenti del I Gruppo della Polizia Municipale per l'arresto effettuato oggi, alla Stazione Termini, di quattro persone che, durante una rissa, si erano rese responsabili del ferimento di un uomo. Questi sono i comportamenti che rendono tutta Roma e tutti i romani orgogliosi della loro Polizia Municipale". E' quanto ha dichiarato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

"In due contro quattro, per giunta armati con colli di bottiglia - ha ricordato il sindaco di Roma - questi ragazzi non hanno avuto esitazioni e hanno reso onore alla divisa che indossano. Rivolgo, quindi, al comandante generale, Angelo Giuliani, e al comandante del I Gruppo, Stefano Napoli, i complimenti dell'Amministrazione e il plauso di tutta la città".

Legge Regionale n.1/2005:

Interrogazione urgente a risposta scritta

Oggetto:

Interventi per la sicurezza nel Lazio

PREMESSO CHE:

in data 18 novembre 2010 veniva presentata l'interrogazione urgente a risposta scritta n° 236 che attende ancora risposta;

in data 30 maggio 2011 il sito de La Repubblica, cronaca di Roma, titolava: "Criminalità scatenata, sparatorie nella notte due morti, due feriti, un gambizzato".

CONSIDERATO CHE:

Il 13 gennaio 2005 è stata approvata la Legge Regionale n.1, norme in materia di polizia locale, fortemente voluta dalla Giunta Storace dopo 15 anni dalla prima legge regionale in materia, e attualmente ancora mancante del regolamento;

attualmente gran parte dei comandi di polizia locale della regione sono sott'organico, e per i comuni si riscontra la difficoltà ad assumere nuovi agenti per sopperire al personale che va in quiescenza; l'art. 16 della L.R n°1/2005, ancora in cerca di un regolamento, prevede l'istituzione della Scuola di Formazione pubblica (Accademia di Polizia Locale) per tutti gli agenti ed ufficiali di polizia locale della regione, mentre la formazione attualmente è svolta attraverso il progetto predisposto dall'Istituto C. A. Jemolo, che per il triennio 2009/2011 prevede di formare circa 3000 operatori di Polizia Locale distribuiti nei 378 comuni della Regione e nelle 5 amministrazioni provinciali, ma gli agenti in servizio nel Lazio sono oltre 10.000, solo a Roma sono 6.500, e a questi ritmi, di triennio in triennio, alcuni dovranno aspettare almeno 10 anni prima di poter seguire un corso;

il mancato approvvigionamento di mezzi e tecnologie moderne per le polizie locali del Lazio e l'abbandono dell'istituzione dell'Agente Municipale di Prossimità depotenzia l'attività di vigilanza nelle zone più a rischio di attività criminose;

nel 2010 solo a Roma nel settore di polizia stradale sono state elevate 2.734.525 sanzioni amministrative, 1757 penali e quasi 9000 veicoli sono stati sorpresi a circolare senza assicurazione, mentre per la polizia amministrativa sono stati effettuati 14869 sequestri e quasi 126mila controlli, nel settore dell'edilizia, e a fronte di 13.113

controlli, 257 sono stati i sequestri di costruzioni e lottizzazioni abusive, numerose anche le verifiche per la tutela ambiente, 20528 interventi, e per l'assistenza agli emarginati, 13992 interventi: tali dati dimostrano l'enorme mole di lavoro svolto dalle polizie locali, che proprio per questo hanno urgente necessità di rinnovamento e di attenzione da parte dell'amministrazione.

INTERROGANO

La Presidente della Giunta della Regione Lazio, On. Renata Polverini, per conoscere: se è intenzione dell'attuale amministrazione di intervenire per realizzare quanto previsto dall'art. 16 della Legge Regionale n°1/2005, ovvero l'istituzione di una Scuola di Formazione pubblica o Accademia di Polizia Locale;

se è intenzione dell'attuale amministrazione di intervenire per garantire l'organico degli agenti e degli ufficiali in servizio di Polizia Locale nella regione;

se è intenzione dell'attuale amministrazione di contribuire alla realizzazione o al miglioramento delle sale operative delle polizie locali e il collegamento tra le stesse attraverso una centrale operativa regionale con l'istituzione di un numero di pronto intervento unico per tutto il territorio; quando l'attuale amministrazione ritiene di dover rispondere alla interrogazione urgente a risposta scritta n° 236 del 18 novembre 2010.

I consiglieri:

Giuseppe Rossodivita

Rocco Berardo

Direttore responsabile: Luigi Marucci
Direzione: Via Clelia, 18 – 00181 Roma
Tel. 06/5818638 – fax 06/5894847
e-mail - nuoviorizzontinews@tiscali.it
Roma Maggio 2011 – N. 5
Stampato in proprio